## DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2005, n.7

Disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita' culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, nonche' per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione.

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la necessita' ed urgenza di attuare la programmazione del fabbisogno di personale per le Universita' e di assicurare il dovuto sostegno alla ricerca ed alla tutela e promozione di beni e attivita' culturali;

Considerata altresi' la necessita' e l'urgenza di garantire la tempestiva esecuzione di opere strategiche affidate ad appositi commissari straordinari, di conseguire una piu' ampia mobilita' per i pubblici dipendenti, nonche' di semplificare gli adempimenti relativi al versamento delle imposte di bollo e delle tasse di concessione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministro per i beni e le attivita' culturali, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la funzione pubblica;

il seguente decreto-legge:

# Art. 1. Disposizioni per l'universita'

- 1. I programmi di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono formulati dalle universita' ed inviati per la valutazione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca entro il 31 marzo 2005.
- 2. In attesa della riforma dello stato giuridico del personale docente e ricercatore delle universita', il periodo di tre anni per il giudizio di conferma per i ricercatori universitari di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' ridotto ad un anno.

## Art. 2. Disposizioni per la ricerca

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a concedere la garanzia per il rimborso del capitale e degli interessi maturati su una o piu' linee di credito attivate, nel limite di 60 milioni di euro, dalla Societa' Sincrotone di Trieste S.p.a. con la Banca europea degli investimenti per la realizzazione del progetto di laser a elettroni liberi. Agli eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n.

- 468, con imputazione nella apposita unita' previsionale 3.2.4.2., iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 e corrispondenti unita' previsionali per gli esercizi successivi.
- 2. Per assicurare lo sviluppo della competitivita' internazionale della infrastruttura complessiva, il contributo ordinario per il funzionamento viene integrato con un importo annuo non inferiore a 14 milioni di euro, a valere sul fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con erogazione diretta alla Societa' Sincrotrone di Trieste S.p.a.
- 3. In attesa del riordino dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato a ricostituire, con proprio decreto, il Consiglio direttivo dell'Istituto stesso, composto dal Presidente dello stesso ente e da quattro componenti di alta qualificazione tecnico-scientifica nello specifico settore di attivita', di cui due scelti dal Ministro medesimo, uno designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e uno designato dalla Conferenza Stato-regioni.

# Art. 3. Interventi per i beni e le attivita' culturali

- 1. Per l'utilizzazione delle risorse da assegnare alla Societa' per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo ARCUS S.p.a., ai sensi del comma 4 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per l'anno 2005, continuano ad applicarsi, fino alla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto, le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128.
- 2. Fermo restando quanto disposto dalle norme richiamate nel comma 1, per gli esercizi finanziari 2005 e 2006, un ulteriore due per cento, a valere sugli stanziamenti previsti per le finalita' di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e' destinato a progetti di intervento rivolti ad agevolare o promuovere la conservazione o fruizione dei beni culturali.
- 3. All'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
- «3-bis. Alle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.»;
- b) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «al comma 2» sono inserite le seguenti: «, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato»;
- c) al comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse del medesimo Fondo sono versate su apposita contabilita' speciale, intestata all'organismo affidatario del servizio, per il funzionamento della quale si applicano le modalita' previste dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.».

#### Art. 4.

Attivita' per la conservazione, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale

- 1. Per la prosecuzione delle attivita' relative a modelli di gestione, esposizione e fruizione per la valorizzazione del sistema museale archivistico e bibliografico nazionale, nonche' per l'incremento e la valorizzazione del patrimonio culturale e per le misure di prevenzione incendi, installazione di sistemi antifurto e di ogni altra misura di prevenzione nei locali adibiti a sedi di musei, gallerie, biblioteche e archivi dello Stato, presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali, e' autorizzata la spesa pari a 12 milioni di euro per l'anno 2005.
- 2. Fino al completamento delle procedure di evidenza pubblica necessarie per l'affidamento delle attivita' di cui al comma 1, con salvaguardia degli aspetti occupazionali, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, sono prorogate le convenzioni stipulate dal Ministero per i beni e le attivita' culturali ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 giugno 1997, n. 196, dell'articolo 10 del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, e dell'articolo 1 decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
- 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede, quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo rideterminata dalla tabella D della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Al residuo onere di 7 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, cosi' come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

### Art. 5.

Interventi per la mobilita' dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

- 1. Il comma 7 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
- «7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalita' di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime.».

#### Art. 6.

## Commissari straordinari per le opere strategiche

- 1. All'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
- «1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le opere ed i lavori, ai quali lo Stato contribuisce, anche indirettamente o con apporto di capitale, in tutto o in parte ovvero cofinanziati con risorse dell'Unione europea, di rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali, gia' appaltati o affidati a general contractor in concessione o comunque ricompresi in una convenzione quadro oggetto di precedente gara e la cui esecuzione, pur potendo iniziare o proseguire, non sia iniziata o, se iniziata, risulti anche in parte temporaneamente comunque sospesa. Con i medesimi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono nominati uno o piu' commissari straordinari.»;
  - b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
- «4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il commissario straordinario di cui al comma 1 provvede in sostituzione degli organi ordinari o straordinari, avvalendosi delle relative strutture. In caso di competenza regionale, provinciale o comunale, i provvedimenti necessari ad assicurare la tempestiva esecuzione sono comunicati dal commissario straordinario al presidente della regione o della provincia, al sindaco della citta' o del comune, nel cui ambito territoriale e' prevista, od in corso, anche se in parte temporaneamente sospesa, la realizzazione delle opere e dei lavori, i quali, entro quindici giorni dalla ricezione, possono disporne la sospensione, anche provvedendo diversamente; trascorso tale termine e in assenza di sospensione, i provvedimenti del commissario sono esecutivi.»;
  - c) il comma 4-quater e' sostituito dal sequente:
- «4-quater. Il commissario straordinario, al fine di consentire il pronto avvio o la pronta ripresa dell'esecuzione dell'opera commissariata, puo' essere abilitato ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante, ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.».
- 2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

#### Art. 7

Disposizioni in materia di imposte di bollo e tasse di concessione

- 1. Al fine di assicurare la massima semplificazione, anche alleviando l'onere dei contribuenti che assolvono i loro obblighi tributari, riferiti ad alcune delle fattispecie ricomprese nell'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, mediante la materiale applicazione di marche, nella citata legge n. 311 del 2004 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 1, comma 300:
    - 1) dopo le parole: «concessione governativa,» sono inserite le

- seguenti: «esclusi quelli di cui alla lettera b) dell'articolo 17, nonche' alle lettere a) e b) dell'articolo 21, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni,»;
- 2) le parole: «con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005,» sono soppresse;
- 3) le parole: «in misura tale da assicurare» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto stabilito negli allegati da 2-bis a 2-sexies alla presente legge. Ferma l'esclusione di cui al precedente periodo e nel rispetto delle condizioni in esso stabilite, gli importi in misura fissa della imposta di bollo e della tassa di concessione governativa, diversi da quelli contenuti nei predetti allegati, sono aggiornati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze i cui effetti decorrono dal 1º giugno 2005. Le disposizioni degli stessi allegati hanno effetto dal 1º febbraio 2005 e, in particolare, hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonche' per le formalita' di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data. Le disposizioni di cui al presente comma assicurano, complessivamente, »;
- b) dopo l'allegato 2, sono inseriti quelli di cui all'allegato al presente decreto.
- 2. Dal 1º giugno 2005 la tassa di concessione governativa e l'imposta di bollo, nei casi in cui ne e' previsto il pagamento mediante marche, sono pagate con le modalita' telematiche di cui all'articolo 1-bis, comma 10, lettera a), del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ai sensi della lettera b) del comma 10 del medesimo articolo 1-bis.

# Art. 8. Copertura finanziaria

- 1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 2, pari a Euro 29.248.636 per l'anno 2005, Euro 44.366.700 per l'anno 2006 ed Euro 40.828.223 per l'anno 2007, ed Euro 16.247.604 per l'anno 2008, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
- 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 9. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 31 gennaio 2005 CIAMPI

> Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Urbani, Ministro per i beni e le attivita' culturali Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Baccini, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato

(previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera b); tabelle di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311)

Allegato 2-bis
(articolo 1, comma 300)

- 1. Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale.
- 1. L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di lire 250.000, pari ad euro 129,11, da disposizioni vigenti anteriormente al 1º febbraio 2005, e' elevato a 168,00 euro.
- 2. Alla tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) nelle note all'articolo 5 le parole: «lire 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 67,00»;
  - b) nell'articolo 7, comma 1, lettera f):
- 1) al punto 1), lettera a), le parole: «L. 105.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 71,00»;
- 2) al punto 1), lettera b), le parole: «L. 210.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 142,00»;
- 3) al punto 2), lettera a), le parole: «L. 600.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 404,00»;
- 4) al punto 2), lettera b), le parole: «L. 900.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 607,00»;
- 5) al punto 2), lettera c), le parole: «L. 1.200.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 809,00»;
- 6) al punto 2), lettera d), le parole: «L. 1.500.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.011,00»;
  - 7) al punto 3) le parole: «L. 7.500.000» sono sostituite dalle

seguenti: «euro 5.055,00».

Allegato 2-ter (articolo 1, comma 300)

- 1. Modifiche alle tasse sulle concessioni governative
- 1. Elenco degli importi aggiornati delle tasse sulle concessioni governative

Articolo Indicazione degli atti soggetti a tassa Ammontare delle tasse in euro

Titolo II Pubblica sicurezza	I
4 1. Licenza di porto di pistole, rivoltelle o pistole automatiche, armi lunghe da fuoco e bastoni animati (articolo 42 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 ed articoli 74 e 79 del regolamento 6 maggio 1940, n. 535)	            115,00
5 1. Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia (legge 11 febbraio 1392, n. 157, articolo 22): tassa di rilascio, di rinnovo e annuale	        168,00
6 1. Autorizzazione all'esercizio di case da gioco: tassa di rilascio e per ogni anno di validita'	      539.200,00
7 1. Licenza per l'esercizio di attivita' relative a metalli preziosi (art. 127 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 e articolo 244, primo comma, del regolamento 6 maggio 1940, n. 635): tassa di rilascio e per il rinnovo:	           
a) fabbricanti di oggetti preziosi ed esercenti di industrie o arti affini	
b) commercianti e mediatori di oggetti preziosi, nonche' fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri che intendono esercitare nello Stato il commercio di oggetti preziosi da essi importati	           270,00
c) agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti	   

dei fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri di cui alla lettera b), che esercitano nello Stato il commercio di preziosi	      81,00
d) cesellatori, orafi e incastratori di pietre preziose	     
81,00	
e) fabbricanti e commercianti di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi	    202,00
TITOLO III Pesca	
8 1. Licenza per la pesca professionale marittima (articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41): per ogni unita' adibita	        404,00
TITOLO IV Proprieta'	
industriale e intellettuale	
9 1. Brevetti per invenzioni industriali (regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127; decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849; decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338):	       
a) per la domanda di brevetto e lettera di incarico	54,00
b) per la pubblicazione e stampa delle descrizioni, riassunto e tavole di disegno:	   
1) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno non superano le 10 pagine	    67,00
2) se la descrizione, riassunto o tavole di disegno superano le 10, ma non le 20 pagine	    101,00
3) se la descrizione, riassunto di tavole di disegno superano le 20 pagine, ma non 50 pagine	    236,00
4) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 50 pagine, ma non 100 pagine	    472,00

8 di 18

5) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 100 pagine	    809,00
c) per mantenere in vita il brevetto:	   
primo anno	17,00
secondo anno	34,00
terzo anno	40,00
quarto anno	47,00
quinto anno	61,00
sesto anno	88,00
settimo anno	121,00
ottavo anno	168,00
nono anno	202,00
decimo anno	236,00
undicesimo anno	337,00
dodicesimo anno	472,00
tredicesimo anno	539,00
quattordicesimo anno	607,00
quindicesimo anno e successivi	741,00
2. Licenza obbligatoria su brevetti per invenzioni industriali (leggi e decreti citati nel comma 1):	     
a) per la domanda	539,00
b) per la concessione	1.820,00
3. Trascrizione di atti relativi ai brevetti (leggi e decreti citati nel comma 1): per ogni brevetto  a) tassa di domanda, comprensiva	    81,00 9-bis 1. Privativa per nuove  varieta' vegetali:
della tassa di pubblicazione e di quella per la protezione provvisoria (prima della concessione)	      236,00

<pre>b) tassa per il mantenimento in vita della privativa (dalla concessione della privativa):</pre>	   
1	101,00
2	135,00
3	168,00
4	202,00
5	236,00
6	270,00
7	303,00
8	337,00
9	371,00
10	404,00
11	438,00
12	472,00
13	505,00
14	539,00
15	573,00
16	607,00
17	640,00
18	674,00
19	708,00
20 e successive	
741,00 2. Tasse per le licenze obbligatorie su privative per nuove varieta' vegetali:	   
a) per la domanda	539,00
b) per la concessione	1.820,00
3. Tasse per la trascrizione di atti relativi alle privative per nuove varieta' vegetali:	     

per ogni privativa	81,00
per la lettera di incarico	34,00
4. La tassa di domanda per nuova varieta' vegetale, comprensiva della tassa di pubblicazione e di quella di protezione provvisoria, non e' rimborsabile.	       
10.1. Brevetto per modelli di utilita':	 
a) per domanda di brevetto	34,00
b) per il rilascio del brevetto, se la tassa e' pagata in un'unica soluzione	    674,00
c) per il rilascio del brevetto, se la tassa e' invece pagata in due rate:	 
1) rata per il primo quinquennio	337,00
2) rata per il secondo quinquennio	674,00
d) per la domanda di licenza obbligatoria	  337,00
e) per la concessione della licenza	1.348,00 2. Brevetto per modelli  e disegni ornamentali:
a) per la domanda di brevetto	34,00
b) per il rilascio del brevetto, se la tassa e' pagata in una unica soluzione	      674,00
c) per il rilascio del brevetto, se la tassa e' invece pagata in tre rate:	     
a) rata per il I quinquennio	337,00
b) rata per il II quinquennio	404,00
c) rata per il III quinquennio	674,00
d) per il rilascio del brevetto per disegni tessili, per il quale la tassa deve essere pagata annualmente, per ciascun anno	      67,00
e) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di modelli o disegni, a norma dell'articolo 6	!

del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, se la tassa e' pagata in un'unica soluzione	 
f) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di modelli o disegni, a norma dell'articolo 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, se la tassa e' invece pagata in tre rate:	:
1) rata per I quinquennio	404,00
2) rata per il II quinquennio	674,00
3) rata per il III quinquennio g) per il rilascio del brevetto	<u> </u>
di un tutto o una serie di disegni tessili a norma dell'articolo 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, per i quali la tassa deve pagata annualmente, per ciascun anno	
3. Brevetto per modelli di utilita' e brevetto per modelli e disegni ornamentali:	     
a) per la lettera d'incarico	34,00
b) per il ritardo nel pagamento delle rate quinquennali della tassa di concessione (entro il semestre)	      81,00
c) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia	    81,00
11 1. Registrazione per marchi d'impresa (articoli da 36 a 40 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929):	     
a) per la domanda di primo deposito	
b) per il rilascio dell'attestato di primo deposito o di quello di rinnovazione:	   
1) riguardante generi di una sola classe	
2) per ogni classe in piu'	34,00

2. Registrazione per marchi collettivi:	
a) per la domanda di primo deposito	  135,00
b) per il rilascio dell'attestato di primo deposito o di quello di rinnovazione riguardante generi di una o piu' classi	        202,00
3. Domanda di registrazione internazionale del marchio o di rinnovazione	    135,00
4. Registrazioni per marchi d'impresa o per marchi collettivi, nazionali o internazionali:	   
a) per lettera di incarico	34,00
b) per il ritardo nella rinnovazione della registrazione (entro il semestre)	    34,00
c) per la trascrizione di atto di trasferimento	  81,00
12 1. Registrazione delle topografie dei prodotti a semiconduttori (legge 21 febbraio 1989, n. 70):	     
a) per la domanda	1.011,00
b) per la registrazione	809,00
c) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia	    81,00
13 1. Certificati complementari di protezione di medicinali (legge 19 ottobre 1991, n. 349) e di prodotti fitosanitari:	 
a) per la domanda:	404,00
b) per ciascun anno di mantenimento in vita del certificato	      1.011,00
c) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia	      67,00
14 1. Registrazione di atti tra	 

vivi che trasferiscono in tutto o in parte diritti di autore o diritti connessi al loro esercizio o costituiscono sugli stessi diritti di godimento o di garanzia, nonche' di atti di divisione o di societa' relativi ai diritti medesimi (articolo 104 della legge 22 aprile 1941, n. 633) per ogni registrazione	            81,00
2. Deposito, con dichiarazione di riserva dei diritti, di dischi fonografici o apparecchi analoghi e di progetti di lavori dell'ingegneria o lavori analoghi (articoli 77, 99 e 105 della legge 22 aprile 1941, n. 633, modificata con decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 19):	
a) per ogni disco o apparecchio analogo	  81,00
b) per ogni progetto	34,00
TITOLO VI radio e televisione	 
17 1. Libretto di iscrizione alle radiodiffusioni per la detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni o delle diffusioni televisive (articolo 6 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880; articoli 1 e 2 della legge 10 febbraio 1954, n. 1150; articolo 1 della legge 28 maggio 1959, n. 362; articoli 2 e 8 della legge 15 dicembre 1967,	
n. 1235; articolo 1 del decreto-legge 1º febbraio 1977, n. 11, convertito dalla legge 31 marzo 1977, n. 90; legge 5 maggio 1989, n. 171):	
n. 1235; articolo 1 del decreto-legge 1º febbraio 1977, n. 11, convertito dalla legge 31 marzo 1977, n. 90; legge 5 maggio	          0,70
n. 1235; articolo 1 del decreto-legge 1º febbraio 1977, n. 11, convertito dalla legge 31 marzo 1977, n. 90; legge 5 maggio 1989, n. 171):	<u>-</u> !

g) per ogni abbonamento alle diffusioni televisive mediante apparecchi stabilmente installati su autoscafi di cui alla lettera d) n. 2:	       
1) riguardante apparecchi di ricezione in bianco e nero	
2) riguardante apparecchi di ricezione anche a colori	  236,00 
18 1. Concessione per la installazione e l'esercizio di impianti per la diffusione via etere in ambito locale (articolo 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223):	       
a) di programmi televisivi:	 
1) tassa di rilascio o di rinnovo	4.044,00
	2.022,00
b) di programmi radiofonici:	 
1) tassa di rilascio o di rinnovo	674,00
	337,00
2. Concesione per l'installazione e l'esercizio di impianti per la diffusione via etere su tutto il territorio nazionale (articolo 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223):	         
a) di programmi televisivi:	 
1) tassa di rilascio o di rinnovo	13.480,00
2) tassa annuale	6.740,00
b) di programmi radiofonici:	 
1) tassa di rilascio o di rinnovo	2.696,00
2) tassa annuale	1.348,00
3. Concessione per l'installazione e l'esercizio di reti per la diffusione via cavo di programmi televisi (articolo 6 del decreto legislativo 22 febbraio 1991, n. 73):	:

a) tassa di rilascio o di rinnovo	3.370,00
b) tassa annuale	11.685,00
19 1. Autorizzazione per la trasmissione di programmi televisivi in contemporanea via etere o via cavo (articolo 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1991, n. 73):	         
a) tassa di rilascio	5.392,00
b) tassa annuale	2.696,00
20 1. Autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti ripetitori per la ricezione e la contemporanea ritrasmissione nel territorio nazionale di programmi televisivi (articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103):	         
a) irradiati da organismi di radiodiffusione esteri secondo le leggi vigenti nei rispettivi Paesi:	     
1) tassa di rilascio o di rinnovo	4.044,00
2) tassa annuale	2.696,00
b) irradiati dalle concessionarie del servizio pubblico di radiodiffusione nazionale:	   
1) tassa di rilascio o di rinnovo	404,00
2) tassa annuale	270,00
TITOLO VII	
professioni, arti e mestieri	
22 Iscrizioni riguardanti le voci della tariffa soppressa dall'articolo 3, comma 138, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e precedentemente iscritte agli articoli sotto indicati della tariffa approvata con il decreto ministeriale 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento	

ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992	    168,00
1. Mediatori nel ruolo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (articolo 70);	       
2. Costruttori, imprese ammesse a gestire in appalto delle Ferrovie dello Stato e imprese ammesse a gestire servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani (articolo 71);	       
3. Esercenti imprese di spedizione per terra, per mare e per aria ed esportatori dei prodotti ortofrutticoli (articolo 72);	       
4. Agenti di assicurazione e mediatori di assicurazione (articolo 73);	     
5. Periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti (articolo 74);	     
6. Concessionari del servizio di riscossione dei tributi e collettori (articolo 75);	     
7. Giornali e periodici (articolo 82);	   
8. Esercizio di attivita' industriali o commerciali e di professioni arti o mestieri (articolo 86)	       
TITOLO VIII	
altri atti	 
23 1. Bollatura e numerazione di libri e registri (articolo 2215 del codice civile): per ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine	    67,00

----> Vedere Allegato da pag. 10 a pag. 17 della G.U. <----